



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

Oggetto: TRIBUTI - TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GHELLA ANNALISA	Sindaco	X	
BORDINO FRANCESCO	Vice Sindaco		X
ROCCA PAOLO	Consigliere	X	
FRIVELLO BRUNO	Consigliere	X	
BORDINO DEBORAH	Consigliere	X	
BORDINO ITALO GIORGIO	Consigliere	X	
BURELLO ALESSANDRO	Consigliere		X
LORUSSO SALVATORE	Consigliere	X	
BONGIOANNI MONICA	Consigliere	X	
GIACHINO GIOVANNI	Consigliere	X	
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
BOFFA LUISA	Consigliere	X	
PRUNOTTO DEBORAH CARLA	Consigliere		X
Totale		10	3

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor GHELLA ANNALISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23/05/2022 con la quale si è preso atto del PEF 2022-2025 predisposto dal gestore CO.A.B.SE.R., secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di **€ 412.572,00**;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.1, comma 775, della Legge n. 197 del 29.12.2022, ha previsto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58

dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

· l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

· l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

· l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono stati applicati nella misura minima in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività,;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.1**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2020 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/06/2021;

Il Sindaco riferisce in merito ai dati della raccolta differenziata che vede il Comune al 12° posto nell'ambito del Consorzio e ringrazia per tanto pubblicamente tutti i Neivesi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti n. 10

votanti n. 7

favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 3 (Luisa Boffa, Giovanni Giachino, Maurizio Giacosa)

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato (**all.1**) della presente;
- 3) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario di cui alla deliberazione n. 13 del 23.05.2022;
- 4) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;
- 5) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL PRESIDENTE
F.to GHELLA ANNALISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **08/05/2023** al **23/05/2023**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

è divenuta esecutiva in data 18/05/2023 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,46205	0,38812	0,60	331,41341	0,11221	22,31274
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,46205	0,45281	1,40	331,41341	0,11221	52,06306
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,46205	0,49901	1,80	331,41341	0,11221	66,93822
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,46205	0,53598	2,20	331,41341	0,11221	81,81338
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,46205	0,57294	2,90	331,41341	0,11221	107,84491
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,46205	0,60067	3,40	331,41341	0,11221	126,43886

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,75751	0,24240	2,60	0,24644	0,64074
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,75751	0,50753	5,51	0,24644	1,35788
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,75751	0,28785	3,11	0,24644	0,76643
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,75751	0,22725	2,50	0,24644	0,61610
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,75751	0,81054	8,79	0,24644	2,16621
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,75751	0,60601	6,55	0,24644	1,61418
107-Case di cura e riposo	0,95	0,75751	0,71963	7,82	0,24644	1,92716
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,75751	0,75751	8,21	0,24644	2,02327
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,75751	0,41663	4,50	0,24644	1,10898
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,75751	0,65903	7,11	0,24644	1,75219
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,75751	0,81054	8,80	0,24644	2,16867
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,75751	0,54541	5,90	0,24644	1,45400
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,75751	0,69691	7,55	0,24644	1,86062
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,75751	0,32573	3,50	0,24644	0,86254
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,75751	0,41663	4,50	0,24644	1,10898
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,75751	3,66635	39,67	0,24644	9,77627
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,75751	2,75734	29,82	0,24644	7,34884
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,75751	1,33322	14,43	0,24644	3,55613
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,75751	1,16657	12,59	0,24644	3,10268
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,75751	4,59051	49,72	0,24644	12,25300
121-Discoteche, night club	1,04	0,75751	0,78781	8,56	0,24644	2,10953
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,75751	0,38633	4,20	0,24644	1,03505